



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 427 SEDUTA DEL 07/05/2025

OGGETTO: Misure urgenti per la transizione energetica e la tutela del paesaggio umbro. Preadozione.

		PRESENZE
Proietti Stefania	Presidente della Giunta	Presente
Bori Tommaso	Vice Presidente della Giunta	Presente
Barcaioli Fabio	Componente della Giunta	Presente
De Luca Thomas	Componente della Giunta	Presente
De Rebotti Francesco	Componente della Giunta	Presente
Meloni Simona	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Stefania Proietti**

Segretario Verbalizzante: Cristina Clementi

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 26 pagine

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la proposta di disegno di legge presentata dall' Assessore Thomas De Luca avente ad oggetto: “**Misure urgenti per la transizione energetica e la tutela del paesaggio umbro. Preadozione.**”;

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate

Ritenuto di provvedere alla preadozione del citato disegno di legge, corredato della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di preadottare l'allegato disegno di legge, avente ad oggetto: “**Misure urgenti per la transizione energetica e la tutela del paesaggio umbro. Preadozione.**” e la relazione che lo accompagna;
 2. di indicare l'Assessore Thomas De Luca di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;
-

Oggetto: Misure urgenti per la transizione energetica e la tutela del paesaggio umbro. Preadozione.

RELAZIONE

Il presente disegno di legge con carattere d'urgenza attua le disposizioni contenute all'interno del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili".

L'articolo 20 comma 4, infatti, stabilisce che entro 180 giorni dall'entrata in vigore dei decreti attuativi sia compito delle regioni individuare le aree idonee e non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER). Tale termine è stato ampiamente superato, a seguito del decreto ministeriale 21 giugno 2024.

La Regione Umbria intende attuare tale disposizione conciliando la pianificazione energetica con la tutela del paesaggio, dell'ambiente, delle aree agricole e forestali, delle risorse idriche, della qualità dell'aria, della biodiversità, del proprio patrimonio culturale inteso come complesso dei beni che costituiscono l'identità umbra riaffermando al tempo stesso la centralità dell'interesse pubblico prevalente nel contrasto alla crisi climatica.

Lo Statuto regionale, nella sua ultima revisione avvenuta nell'XI legislatura, riconosce il diritto inviolabile di tutti gli individui a vivere in un ambiente salubre promuovendone la conservazione e garantendo il perseguimento di queste finalità nello svolgimento delle proprie azioni. Riconosce inoltre l'ambiente, il paesaggio e la biodiversità quali beni essenziali della collettività e la centralità dello sviluppo equilibrato e sostenibile, tutelando le risorse naturali, a garanzia delle generazioni future. Nella Carta statutaria viene inoltre riconosciuto il grave rischio contemporaneo e le conseguenze locali e globali dei cambiamenti climatici, promuovendo politiche volte a sostenere la transizione ecologica e la progressiva riduzione delle cause antropiche degli stessi.

Nel nuovo quadro di riferimento statutario le politiche energetiche assumono quindi un ruolo centrale nella definizione dei molteplici obiettivi di rigenerazione delle matrici ambientali, di conservazione delle risorse naturali e del paesaggio, nonché di mitigazione dei cambiamenti climatici in attuazione delle politiche europee, in primo luogo il raggiungimento degli obiettivi del Green Deal europeo e della Net Zero Emission al 2050.

Senza il raggiungimento degli obiettivi di mitigazione della crisi climatica, con il nostro seppur esiguo contributo regionale al complesso delle emissioni mondiali di gas climalteranti, si rischia di tutelare un paesaggio che non esisterà più. Un dovere che costituisce, però, una concreta testimonianza verso l'assunzione globale di responsabilità che chiediamo al resto del mondo anche per salvare le vedute delle nostre colline, dei nostri laghi e dei crinali delle nostre montagne.

L'aumento della temperatura e il cambiamento osservato nel regime idrico-pluviometrico trasformeranno ineluttabilmente l'Umbria, in qualsiasi scenario ipotizzato. La nostra natura di area interna, per il 60% montuosa o in alta collina, ci vede particolarmente esposti in un hotspot climatico come il Mediterraneo. Se prendiamo a riferimento l'analisi "Cambiamenti climatici e strategie di adattamento in Italia" svolta da CMCC foundation e ISPRA ad ogni aumento della temperatura media di 1°C è prevedibile che gli ecosistemi terrestri migrino di 150 km in latitudine verso nord e di 150 m in

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

altitudine. A questo dobbiamo aggiungere una perdita stimata di specie vegetali nelle zone montane mediterranee nell'ordine del 62% entro il 2080. Eppure possiamo fare molto per evitare la catastrofe.

Se consideriamo quasi certo nel XXI secolo un aumento di 1-4 C° delle temperature medie, ci rendiamo conto come in questa forbice ci sia in gioco tutta la sopravvivenza della nostra identità culturale oltre che la stessa sopravvivenza delle nostre comunità. Il paesaggio umbro, con un mutamento di 150-600 km di latitudine e 150-600 m di altitudine, potrebbe mutare i suoi tratti trasladando Perugia sulla latitudine di Roma oppure su quella di Tunisi.

Non c'è programmazione verso il futuro senza tenere conto di un rischio climatico che dobbiamo scongiurare con ogni mezzo, tutelando gli areali dei nostri prodotti tipici, come il tartufo o il Sagrantino che sarebbero cancellati o nella migliore delle ipotesi migrati in alta collina.

Eppure non possiamo immaginare di risolvere il problema utilizzando lo stesso paradigma che lo ha creato. Dobbiamo cogliere l'occasione della rigenerazione delle aree antropizzate e compromesse preservando l'integrità delle aree naturali non occupate. Ad oggi, senza il presente intervento legislativo lo stato delle cose va nella direzione esattamente opposta. Se consideriamo escluso dalla realizzazione di impianti FER solo il perimetro dei beni ex articolo 10 e 136 lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, così come indicato dal decreto ministeriale 21 giugno 2024 solo lo **0,5% del territorio regionale è considerato non idoneo**. A seguito della sentenza del Consiglio di Stato n°466/2025, depositata il 27 gennaio 2025, anche il regolamento regionale n°7/2011 che prevedeva una restrizione della disponibilità di superficie nelle aree agricole è stato definitivamente superato.

Se dal paesaggio umbro è importante partire nell'analisi, è fondamentale avere consapevolezza del ruolo che esso svolge non solo come patrimonio culturale identitario ma anche nell'economia. In base ai [dati diffusi dalla Camera di Commercio dell'Umbria](#) nel 2024 il turismo rappresenta l'11,2% del PIL regionale. Secondo il rapporto "Economia della Bellezza - 2021" realizzato da Banca Ifis) la fruizione del patrimonio italiano di arte, cultura e natura determina ogni anno il 6% del PIL, tra questi il turismo culturale e naturalistico che nel 2023 hanno avuto un aumento di 19 miliardi di euro. Un patrimonio italiano ed umbro però estremamente vulnerabile, oggi messo in discussione da due grandi elementi di criticità: la crisi climatica, come precedentemente esposto e l'assenza di pianificazione.

La legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 "Testo unico Governo del territorio e materie correlate", all'articolo 4 individua nel Programma Strategico Territoriale (PST) e nel Piano Paesaggistico Regionale (PPR) gli strumenti generali di scala regionale, di dimensione strategica, programmatica, regolativa e parzialmente conformativa, ai fini della programmazione territoriale e di pianificazione paesaggistica come da precisa indicazione statutaria. Nessuno di questi due strumenti ha ancora visto la conclusione del loro percorso di approvazione.

Ad oggi, quindi, la tutela paesaggistica è garantita solo esclusivamente attraverso strumenti di rango inferiore quali i Piani di Coordinamento Territoriali Provinciali (PTCP) e dai PRG comunali. In attesa dell'approvazione del PPR, la presente legge risulta essere uno strumento urgente, anche se non risolutivo, di tutela dei beni culturali e paesaggistici dell'Umbria attraverso la definizione delle fasce di rispetto previste all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 21 giugno 2024, (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili). Fasce di rispetto differenziate per tipologia e taglia di impianto.

Per questo all'interno della legge vengono ricompresi a tutela anche i beni ex articolo 136, lettere c) e d), articolo 142 e le tutele indirette previste ai sensi dell'articolo 45 del Testo del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Vengono ulteriormente inserite anche la Fascia Olivata Assisi-Spoleto, le Core

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Zone Unesco, le Abbazie benedettine, le aree Natura 2000 e ulteriori tutele delle aree vulnerabili del territorio regionale.

Ai beni ex artt. 10 e 136 vengono anche apposte delle fasce di rispetto concentriche fino a 7.000 metri che aumentano gradualmente la distanza proporzionalmente alla grandezza e alla tipologia degli impianti.

Un'ampia tutela che permette comunque di garantire la realizzazione di impianti e conseguentemente il raggiungimento degli obiettivi, introducendo il concetto della prevalenza del principio di idoneità per quelle aree già impegnate visivamente e compromesse da insediamenti produttivi. Un'area idonea all'interno di una non idonea, escluse quelle definite già così per legge, vede così prevalere l'idoneità alla realizzazione di impianti FER.

La nostra regione è sprovvista di pianificazione anche sul fronte energetico. Dopo il Piano Energetico Regionale approvato nel 2004 la Giunta ha sviluppato la Strategia regionale per la produzione di energia da fonti rinnovabili 2011-2013 approvata nel 2011, la Strategia energetico ambientale 2014-2020 (SEAR) approvata con D.A.L. n. 205 del 7 novembre 2017, poi con DGR n. 275 del 22/03/2023 la giunta ha adottato il documento preliminare del nuovo Piano Energetico Ambientale della Regione Umbria - PaUer. Nessuna di queste procedure è mai giunta a termine. Assente, inoltre, anche una legge regionale quadro in materia di politiche energetiche.

La presente legge ha lo scopo di dare risposte urgenti agli obblighi di raggiungimento degli obiettivi contenuti nel decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 di implementare entro il 2030, 1.756 Mwp installati di FER e come tale ha il carattere di una normazione d'urgenza. Urgenza giustificata dallo stato attuale, che vede l'obiettivo intermedio previsto al 2024 era di 279 Kwp, la potenza installata raggiunta è stata di 234 Kwp ovvero il 13,3% del target. Un ritardo importante, quantificabile, secondo l'ultimo rapporto "[Scacco Matto alle rinnovabili - 2025](#)" di Legambiente, in circa 20 anni, rallentamento che mette a serio rischio il raggiungimento dell'obiettivo al 2030.

Che cosa sono le aree idonee? Area idonea non vuol dire "senza autorizzazione", area idonea vuol dire in primo luogo richiesta autorizzativa semplificata, i cui tempi sono ridotti di un terzo e per cui il parere paesaggistico espresso dall'autorità competente in materia è di natura non vincolante. La presente legge cerca di definire le aree idonee regionali puntando a costituire una risposta ai fabbisogni energetici regionali nelle diverse tipologie (domestico, terziario, agricoltura, industria, servizi pubblici, ecc...), sia in termini quantitativi che qualitativi.

Proprio l'elettrificazione dei consumi energetici, per il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici privati e pubblici, per la mobilità e i trasporti nonché come sopraesposto per i processi produttivi costituisce la più efficace azione di riduzione delle emissioni di particolato in atmosfera e di miglioramento della qualità dell'aria delle nostre aree urbane e non solo.

L'inquinamento atmosferico costituisce il primo fattore ambientale di impatto sulla salute umana. Secondo lo studio realizzato dalla European Environment Agency, con riferimento al 2022, e chiamato "Harm to human health from air pollution in Europe: burden of disease status 2024". Il nostro paese è quello con il maggior numero di morti attribuite alla presenza nell'aria di particolato Pm 2.5, 48.600 morti attribuibili con 425.200 anni di vita persi.

Nel 2023 secondo i dati diffusi da Terna nel documento "[Statistiche regionali 2023](#)", la domanda di energia in Umbria è stata di 5.231,4 Gwh. Il 41,7% di questa energia è stata soddisfatta da impianti FER umbri (26,3% idroelettrico, 12,1% fotovoltaico, 3% agroenergie). Il 44,4% dell'energia è stata importata da altre regioni attraverso la rete. Tra quella importata e quella prodotta nel territorio regionale il 27,1% è costituito da fonti fossili. La produzione da energia eolica è stata soltanto

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

dell'0,2%. Questo quadro di riferimento ci restituisce uno scenario in cui l'intero comparto energetico umbro continua a sostenersi sugli impianti idroelettrici che hanno superato o stanno per superare il secolo di vita.

Una valutazione che più approfonditamente e nel dettaglio sarà presa in considerazione nella prossima predisposizione del nuovo piano energetico ma che allo stesso tempo ha guidato la definizione delle aree idonee regionali.

È assolutamente necessario ragionare in un paradigma di mix energetico delle varie fonti di energia rinnovabile (solare, eolico, idroelettrico, geotermico, ecc...) che sia sufficiente a garantire la sicurezza energetica nella non programmabilità delle varie fonti. In maniera speculare è necessario ragionare su un mix di diverse tecnologie di accumulo, conducendo al massimo la loro efficienza in base alle diverse tipologie di utilizzo (batterie, idrogeno verde, idroelettrico da pompaggio, ecc...).

Il divario oggi da colmare di 3.059,33 Gwh, costituito dalla somma tra la produzione interna da fonti fossili e quella importata, deve tener conto anche dell'aumento della domanda costituito dalla progressiva elettrificazione dei consumi che potremmo quantificare in un aumento del 40-60% dell'attuale fabbisogno al 2050, raggiungendo quindi 5.151,73 Gwh di potenza da installare. Adottando un indice di conversione teorica basato esclusivamente sul fotovoltaico di 1,5 Gwh/anno per ogni ettaro, sarebbero necessari 3.434,48 ettari per garantire l'autonomia energetica regionale.

Grazie alle elaborazioni della Sezione competente in materia di Cartografia, è stato desunto il dato di 7.465 ettari come quantificazione della superficie totale dell'ingombro a terra di tutti i fabbricati (quindi residenziali e non residenziali) censiti nel Catasto Terreni dell'Agenzia delle Entrate, aggiornato ad ottobre 2021. Anche se questo è assolutamente insufficiente risulta di interesse strategico quindi riuscire a utilizzare tutto lo spazio occupabile delle superfici degli edifici già esistenti massimizzando l'installazione di impianti FER su ogni tetto disponibile, integrandoli con le forme e i materiali della tradizione, senza però pregiudicare il diritto all'autoproduzione energetica. Ecco perché nella legge viene ribadito e vengono riconosciute tutte le superfici degli edifici nonché le aree pertinenti come aree idonee.

È evidente al contempo, che non è possibile raggiungere, gli obiettivi di transizione esclusivamente con le coperture e che è fondamentale garantire la definizione di una congrua disponibilità di aree idonee in grado di evitare ogni possibile aberrazione speculativa del mercato, che sarebbe del tutto controproducente per gli obiettivi in premessa compresi quelli di tutela del paesaggio.

Per questo la presente legge amplia le aree idonee così definite dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, inserendo ulteriori superfici come ad esempio i parcheggi pubblici e privati, le superfici dei bacini e invasi artificiali per il fotovoltaico flottante, le aviosuperfici, i distributori di benzina compresa un'area buffer di 100 metri, le proprietà e gli immobili funzionali ai consorzi di bonifica e ai gestori dei servizi idrici. La legge prevede anche un aumento dal 20 al 30% della superficie ampliabile i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte.

A tal proposito è necessario dare assoluta rilevanza al tema dell'agrivoltaico, delle opportunità di sviluppo che questo può costituire per il settore agricolo umbro senza però incorrere nel rischio di costituire un meccanismo di elusione del divieto di fotovoltaico a terra in area agricola. Proprio a tal fine viene previsto per gli impianti realizzati in deroga che questi siano vincolati a colture e attività zootecniche che beneficiano realmente delle ombreggiature, secondo la letteratura scientifica di riferimento, garantite dalla sopraelevazione dei pannelli. Non solo ma potendo costituire un traino per il benessere animale e l'agricoltura biologica e integrata nonché per la conservazione e la filiera delle varietà e razze autoctone di interesse agrario della nostra regione, seguendo le forme e le tipologie di impianto della tradizione. Linee guida che vengono demandate ad una successiva deliberazione della Giunta regionale.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

In questo quadro sono le comunità energetiche ad interpretare la cellula base su cui costruire l'intero sistema energetico regionale. Un vero e proprio approccio "microgrid" che rappresenta un inequivocabile punto di forza non solo per l'autonomia, ma anche per la sicurezza energetica nazionale di fronte ad una crescente minaccia globale legata alla cybersicurezza e al rischio geopolitico di azioni di offesa legati ad informatici.

Anche alla luce degli eventi che hanno interessato la Penisola iberica ad aprile del 2025, con il black-out che ha paralizzato per oltre un giorno vasti territori, assume altresì un interesse strategico per la nostra regione promuovere e pianificare accanto ad ogni impianto FER l'installazione di impianti di accumulo di energia, proiettando quindi la nostra regione verso un sistema integrato di reti autonome tendenzialmente autosufficienti. La Giunta regionale vuole fare propria la volontà di rendere la nostra regione un'avanguardia europea nella risoluzione del problema della discontinuità delle FER, trasformando la criticità della sua natura di area interna in un punto di forza. Pianificare ed investire in un mix di accumulo parallelo al mix energetico, che non punti in una sola ed esclusiva direzione ma che adatti la tecnologia al diverso tipo di fabbisogno.

Ecco perché oltre alla previsione nazionale, la presente legge vuole garantire nei siti dove sono già presenti impianti la possibilità di espandere la superficie disponibile fino al 60% se implementato un sistema di accumulo di potenza almeno pari al 10% a valle dell'intervento.

La Regione sta investendo molto nella tecnologia dell'idrogeno come sistema di accumulo energetico finalizzata ai trasporti, nell'area della Conca ternana, attraverso le risorse dell'Accordo di programma per la qualità dell'aria con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e sta sostenendo la progettualità dell'Hydrogen Valley localizzata nel comune di Narni.

Altre sono le tecnologie che assumono un interesse strategico: tra queste la più rodada, essendo utilizzata da oltre un secolo anche in Umbria è sicuramente quella delle centrali idroelettriche di accumulo. L'alimentazione di bacini idrici di accumulo grazie al surplus energetico da FER può rappresentare un'occasione di recupero di invasi e bacini abbandonati utili anche a scopo irriguo e per la ricostituzione di corpi idrici superficiali e sotterranei. Non solo, ma possono costituire un effetto moltiplicatore della superficie disponibile attraverso il fotovoltaico galleggiante, aumentando così l'efficienza riducendo l'evaporazione dell'acqua.

A questo si aggiungono le batterie ad oggi disponibili sul mercato per l'uso domestico e dei servizi, tecnologia ad oggi basata su materie prime critiche come il litio ma che sta subendo una veloce evoluzione verso tecnologie meno impattanti sotto il profilo economico e ambientale come le batterie a ioni di sodio. In questo quadro di riferimento è importante citare anche l'attività di ricerca svolta dall'Università di Perugia in merito alle applicazioni dei cosiddetti metalli reattivi.

Il disegno di legge non ha l'intenzione di essere esclusivamente un mero atto regolatorio, ma vuole nei fatti diventare parte integrante di una strategia complessiva in coordinamento con gli atti di pianificazione e le altre leggi, come la legge regionale 6 maggio 2024, n. 6 "Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo collettivo di energia rinnovabile" e la legge regionale 6 marzo 2023, n. 1 "Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Umbria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)".

Il disegno di legge prevede anche uno strumento elastico come l'elenco delle ulteriori aree idonee approvato con delibera di Giunta regionale, in grado di correggere lo scostamento dalla traiettoria del

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PNIEC a valle di un'attività di monitoraggio e di aggiornamenti promossi dai comuni e dalla stessa Giunta regionale.

Il tessuto sociale ed economico della nostra regione ha dimostrato una vulnerabilità strutturale rispetto all'andamento e alla pressione dei costi energetici non solo nelle fasi di picco legate alle grandi crisi geopolitiche che caratterizzano il decennio in corso ma anche nella competitività nel mercato internazionale. Proprio a seguito del conflitto russo-ucraino, l'Unione Europea ha dato il via al piano REPowerEU, per la progressiva riduzione della dipendenza dell'UE dall'approvvigionamento da combustibili fossili di gas, petrolio e carbone.

Non solo. Il prezzo dell'energia elettrica impatta direttamente e indirettamente sulla tenuta sociale e sul caro vita delle famiglie, costituendo quello che è un vero e proprio fattore di esclusione sociale sotto la forma di povertà energetica.

Prendendo a riferimento i dati di [Energy-charts.info](https://www.energy-charts.info) riferiti al 2024, il prezzo medio dell'elettricità sul mercato spot (day-ahead) nel Centro Italia è stato tra i più alti d'Europa, secondo solo alla Sicilia, con 109,44 €/Mwh. Il prezzo medio di Portogallo e Spagna è stato di 63 €/Mwh. La zonizzazione del prezzo dell'energia dal 2025 renderà ancor più marcate queste differenze territoriali trasformando le FER in un vero e proprio fattore localizzativo.

Una vulnerabilità che risulta essere ancora più marcata nel caso delle imprese energivore come quelle siderurgiche, chimiche e cementiere che rappresentano oggi il 30% del fabbisogno di energia elettrica della nostra regione e che proprio per la loro natura di settori cosiddetti hard to abate, necessitano di un'ulteriore transizione verso un'ulteriore domanda di energia finalizzata alla elettrificazione o alla produzione di vettori energetici come l'idrogeno.

La transizione energetica dall'approvvigionamento da fonti fossili a fonti di energia rinnovabile (FER) è l'unico percorso congruo con le tempistiche che abbiamo di fronte per evitare gli scenari peggiori della crisi climatica. **Un percorso credibile, economicamente e ambientalmente sostenibile, socialmente giusto e democratico.**

La Regione Umbria riconosce l'installazione di impianti FER come un fattore strategico di risoluzione di molteplici criticità strutturali della nostra regione. Proprio su questo paradigma si basa la nostra scelta di campo come regione: prediligere **medi e piccoli impianti FER diffusi sul territorio e prossimi alla domanda**, costruendo un **sistema di piccole reti, minigrig interconnesse bilanciate** tra loro, dotate di **sistemi di accumulo** in grado di gestire in loco il surplus energetico e compensare la discontinuità di produzione delle fonti rinnovabili.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il disegno di legge si compone di 12 articoli come di seguito descritti.

L'articolo 1 definisce l'oggetto del disegno di legge che, nel rispetto dei principi dell'articolo 9 della Costituzione e degli articoli 11, 11 ter e 11 septies dello Statuto regionale, dà attuazione a quanto disposto all'art. 20 comma 4 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) e all'articolo 7 del D.M. 21 giugno 2024, (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili), provvedendo all'individuazione delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER), in maniera differenziata in base alla fonte energetica e alla tipologia di impianto.

L'articolo 2 descrive le finalità del disegno di legge che consistono nel favorire la transizione energetica basata su principi di sostenibilità ambientale ed economica, di giustizia sociale e climatica, allo scopo di raggiungere l'obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050, realizzando la progressiva indipendenza dall'approvvigionamento energetico da fonti fossili e la sostituzione con la produzione di energia da fonti rinnovabili. Inoltre, con il presente disegno di legge la Regione promuove lo sviluppo dell'utilizzo di energia da fonti rinnovabili al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi nazionali di decarbonizzazione al 2030, necessari a conseguire gli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), individuando le specifiche priorità. Il comma 3 chiarisce inoltre che lo sviluppo integrato dei sistemi di accumulo, giornalieri e stagionali, nelle molteplici tecnologie disponibili, rappresenta un fattore di interesse strategico per la Regione, anche al fine di compensare la discontinuità di produzione delle FER.

L'articolo 3 comma 1 elenca in dettaglio le aree e superfici idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, purché non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 10 e dell'articolo 136, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Al comma 2 si prevede che la Giunta regionale attraverso propria deliberazione approva un elenco di ulteriori aree definite idonee alla realizzazione di impianti FER, rispetto a quelle già definite dal comma 1, sulla base dell'approvazione di leggi o atti di pianificazione e programmazione regionale; proposte dai comuni per superfici finalizzate al soddisfacimento dei bisogni locali di autoconsumo o ai fini del loro inserimento nel Piano di individuazione delle zone di accelerazione di cui all'articolo 12, comma 5, del d.lgs. 190/2024, ovvero in caso di scostamento dagli obiettivi di raggiungimento della potenza complessiva di cui alla Tabella A dell'articolo 2 del D.M. 21 giugno 2024.

L'articolo 4, comma 1, individua le aree non idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, le aree e superfici ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 10 e dell'articolo 136 comma 1 lettere a) e b) del d.lgs. 42/2004. Il comma 2 individua in dettaglio le ulteriori aree non idonee, nonché l'ampiezza delle fasce di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela, definite a seconda della tipologia e della dimensione degli impianti. Il comma 3 precisa infine che le disposizioni di non idoneità del presente articolo sono da intendersi comprensive delle aree sottoposte a tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 42/2004.

L'articolo 5 disciplina il principio di prevalenza di idoneità disponendo che nei casi in cui un progetto di impianto ricada su un areale compreso sia in un'area idonea, sia un'area definita non idonea, prevale il criterio di idoneità. Il comma 2 precisa che tale principio non si applica nel caso di areali ricadenti nelle core zone dei siti registrati nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO e all'interno della "fascia pedemontana olivata Assisi-Spoleto", come pure agli impianti di generazione elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas con potenza nominale superiore a 200 kW e per la produzione di biometano alimentati da materiali ingresso

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

superiori a 20.000 tonnellate annue. Il comma 3 prevede inoltre che l'individuazione delle ulteriori aree non idonee di cui all'articolo 4 comma 2 non si applica ad impianti finalizzati all'autoconsumo o al servizio di una comunità energetica, agli impianti agrivoltaici destinati ad attività agricole e zootecniche. Per quest'ultima tipologia di impianti, il comma 4 dispone che la Giunta regionale con propria deliberazione approverà specifiche linee guida, stabilendo tuttavia che tali impianti agrivoltaici (comma 5) debbano essere funzionalmente collegati, in costanza di esercizio, ad aziende agricole che abbiano sede operativa nel territorio regionale, le quali devono corredare alla richiesta di autorizzazione il piano aziendale colturale o zootecnico ed una fideiussione valida a garanzia dell'eventuale ripristino dello stato dei luoghi al momento della cessazione d'esercizio dell'azienda agricola. Il comma 6 dispone infine che nel caso che il progetto di impianto sia presentato da un ente esponenziale di dominio collettivo per i propri bisogni di autoconsumo, non si applicano i divieti di cui all'articolo 4 comma 2.

L'articolo 6 dispone che la Regione favorisce, nell'ambito della pianificazione energetica regionale, l'implementazione di sistemi di accumulo collegati agli impianti realizzati nelle aree idonee di cui all'articolo 3 o negli areali in cui prevalga l'idoneità ai sensi dell'articolo 5, quali: batterie di accumulo, impianti di produzione di idrogeno verde o invasi e bacini idrici integrati con centrali elettriche da pompaggio. Il comma 2 prevede che in caso di installazione di impianti di accumulo per una potenza pari almeno al 10% di quella complessiva, la percentuale di superficie occupabile è aumentata di un ulteriore 30%. Infine, il comma 3 dispone che gli invasi, i bacini e le dighe rientranti tra le aree idonee di cui all'articolo 3, risultano altresì idonei alla realizzazione di impianti idroelettrici da pompaggio, destinati all'accumulo, integrati all'alimentazione di sistemi idrici per l'uso umano, agricolo o per la ricostituzione dei corpi idrici superficiali o sotterranei in sofferenza.

L'articolo 7 comprende disposizioni volte alla minimizzazione degli impatti e all'equa distribuzione territoriale degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. In particolare, il comma 1 dispone che la valutazione degli impatti ambientali, anche non soggetti alle procedure previste dal d.lgs. 152/2006, è pre-ordinata alla localizzazione e alla progettazione degli interventi, informando il Comune interessato al fine di assicurare il coinvolgimento dei cittadini. Il comma 2 prevede che il soggetto proponente è tenuto a dimostrare la minimizzazione degli impatti derivanti dalla realizzazione degli impianti tramite una puntuale analisi degli elementi costitutivi dell'ambiente, del patrimonio storico-culturale e del paesaggio, ed attraverso la progettazione di adeguati interventi di riduzione e mitigazione degli impatti, compresa la possibilità di installazione di sistemi di accumulo nel caso di impianti con potenza maggiore a 100 kW. I commi 4 e 5 descrivono gli elaborati tecnici descrittivi degli interventi che devono corredare il progetto, la garanzia finanziaria a copertura dei costi per gli interventi di dismissione. Il comma 6 dispone che in caso di impianti solari fotovoltaici di grandezza superiore a 1,5 ettari da collocare a terra in aree classificate agricole, la superficie di occupazione non può eccedere il 3% della superficie agricola del Comune, ad eccezione (comma 7) degli impianti agrivoltaici di cui all'articolo 5 comma 3 lettera b).

Il comma 8 dispone che il soggetto proponente è tenuto a presentare il programma di compensazioni ambientali e territoriali ai sensi della normativa statale, specificando che nei casi previsti dall'articolo 9 del d.lgs. 190/2024, il valore del programma debba essere non inferiore al 3 per cento dei proventi derivanti dalla vendita dell'energia producibile per l'intero periodo di funzionamento dell'impianto in progetto e degli eventuali incentivi economici. Tali obblighi possono essere assolti anche attraverso la realizzazione di impianti FER ceduti in proprietà al comune o ai comuni dove sussiste l'impianto, di dimensione non inferiore al 3% della potenza nominale dell'impianto in progetto (comma 9).

Il comma 10 stabilisce infine che la Giunta regionale può adottare atti di indirizzo o criteri generali per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'articolo 8 dispone che, in caso di impianti di produzione di energia di potenza superiore a 250 kW, i soggetti proponenti degli impianti sono tenuti al versamento alla Regione di oneri istruttori relativi al procedimento unico di cui all'articolo 9 del d.lgs. 190/2024 e all'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006 nella misura dello 0,1% delle spese complessive di investimento, da versare integralmente prima della presentazione dell'istanza di autorizzazione. Il comma 2 precisa che gli oneri non sono dovuti nel caso di impianti dedicati a Comunità energetiche rinnovabili. Il comma 4 dispone infine che gli introiti derivanti dagli oneri istruttori sono interamente destinati al finanziamento alle attività di pianificazione energetica della Regione e per il perseguimento delle finalità della presente legge.

L'articolo 9 disciplina le attività di monitoraggio in capo alla Giunta regionale da disporre al 31 marzo di ogni anno, relativamente alla potenza di impianti a fonti rinnovabili installata, autorizzata o assentita, verificando il raggiungimento degli obiettivi e la distribuzione territoriale degli impianti. Il comma 2 dispone inoltre che, in caso di scostamenti rispetto agli obiettivi nazionali, la Giunta adotta misure correttive.

L'articolo 10 contiene norme transitorie e finali. In particolare con il comma 1 si precisa che la legge si applica a tutto il territorio regionale, ivi comprese le aree e le superfici sulle quali insistono richieste autorizzative di impianti a fonti rinnovabili in corso di valutazione ambientale e autorizzazione, di competenza regionale o statale.

Il comma 2 specifica che la non idoneità si applica anche agli impianti e agli accumuli FER la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, è in corso di espletamento al momento dell'entrata in vigore della presente legge e che non può essere dato esito favorevole alle istanze di autorizzazione, ivi comprese quelle presentate e avviate prima dell'entrata in vigore della presente legge, che risultino all'interno di aree definite non idonee ai sensi dell'articolo 4.

Con il comma 3 viene inoltre abrogato il regolamento regionale 29 luglio 2011, n. 7 (Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili).

Infine, il comma 4 dispone che entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge i comuni provvedono alla pubblicazione degli elenchi di cui all'articolo 7 comma 3 lettera c).

L'articolo 11 contiene la clausola di invarianza finanziaria che attesta che dalla legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 12 stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

Tutte le disposizioni di cui al presente disegno di legge hanno carattere ordinamentale e non determinano oneri finanziari a carico del bilancio regionale, come attestato dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 12.

Si propone quindi alla Giunta regionale di fare propria la proposta di preadozione del presente disegno di legge.

Disegno di legge: Misure urgenti per la transizione energetica e la tutela del paesaggio umbro. Preadozione.”

**Art. 1
(Oggetto)**

1. La Regione, nel rispetto dei principi dell'articolo 9 della Costituzione e degli articoli 11, 11 ter e 11 septies dello Statuto regionale, per mezzo della presente legge attua l'articolo 20, comma 4 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).

2. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 21 giugno 2024, (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili) e del decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 recante (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), la presente legge disciplina in particolare, in maniera differenziata sulla base della fonte e della tipologia di impianto, l'individuazione delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER).

**Art. 2
(Finalità)**

1. La Regione persegue la finalità della transizione energetica basando la sua azione sui principi di sostenibilità ambientale ed economica, di giustizia sociale e climatica, allo scopo di raggiungere l'obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050, realizzando la progressiva indipendenza dall'approvvigionamento energetico da fonti fossili sostituendolo con la produzione di energia da fonti rinnovabili.

2. La Regione promuove, altresì, lo sviluppo dell'utilizzo di energia da fonti rinnovabili al

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi nazionali di decarbonizzazione al 2030, necessari a conseguire gli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) secondo le seguenti priorità:

- a) attuare le strategie delineate dall'Unione europea (UE) definite nel piano REPowerEU, per l'affrancamento graduale dalla dipendenza dell'UE dalle importazioni di gas, petrolio e carbone;
- b) raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo per la riduzione del 55 per cento delle emissioni di gas climalteranti al 2030, rispetto ai livelli precedenti al 1990, e l'impatto climatico zero al 2050;
- c) conciliare la pianificazione energetica con la tutela del paesaggio, dell'ambiente, delle risorse idriche, della qualità dell'aria, della biodiversità, del patrimonio culturale e delle aree agricole e forestali, in particolare all'identità umbra e al suo patrimonio agroalimentare;
- d) favorire l'uso razionale delle risorse energetiche attraverso l'applicazione del principio di prossimità tra gli impianti e la domanda, laddove è localizzato il fabbisogno di energia elettrica tenendo conto dello sviluppo della rete di distribuzione e riducendo al minimo la dispersione nella stessa;
- e) rispondere alle esigenze economiche e sociali delle comunità locali privilegiando principalmente l'autoconsumo, laddove possibile, sotto la forma organizzativa delle comunità energetiche rinnovabili;
- f) contrastare la povertà energetica delle fasce più vulnerabili della società;
- g) favorire la competitività dei settori economici, in primo luogo quelli energivori, riconoscendo la realizzazione di impianti come un fattore localizzativo degli investimenti nel territorio.

3. La Regione ritiene di preminente interesse strategico lo sviluppo integrato di sistemi di accumulo, giornalieri e stagionali, nelle molteplici tecnologie disponibili in grado di soddisfare le diverse tipologie di domanda, al fine di compensare la discontinuità di produzione delle FER.

Art. 3**(Aree e superfici idonee all'installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER))**

1. Sono considerate aree e superfici idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, purché non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 10 e dell'articolo 136, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137):

- a) tutte le superfici degli edifici e strutture edilizie;
- b) i parcheggi pubblici e privati;
- c) tutte le aree pertinenziali e quelle utilizzate quali depositi;
- d) le aree e superfici, compresa una buffer zone di 500 metri, ricomprese in:
 - i) insediamenti produttivi e per servizi esistenti di cui all'articolo 96 del regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2 (Norme regolamentari attuative della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate));
 - ii) insediamenti produttivi e per servizi dismessi così come specificate all'art. 97 del regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2 (Norme regolamentari attuative della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1) individuati nel Piano Regolatore Generale;
- e) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte ed in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 30 per cento;
- f) la superficie degli invasi e bacini artificiali non ricompresi nelle fasce A e B di pericolosità idraulica per il fotovoltaico flottante;
- g) i siti oggetto di bonifica, nazionali e regionali, individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- h) le discariche e i lotti di discarica, chiusi o ripristinati;
 - i) le aree di cava dismesse di cui all'articolo 2 lettera o) del regolamento regionale 17 febbraio 2005, n. 3 (Modalità di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 - Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni);
 - j) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
 - k) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali e delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi comprese le aviosuperfici, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
 - l) le aree per servizi infrastrutturali e di servizio per la mobilità;
 - m) le aree adiacenti alla rete autostradale, al tracciato della A1, E45 e dei raccordi autostradali Terni-Orte e Perugia-Bettolle entro una distanza non superiore a 300 metri;
 - n) le aree adiacenti alle linee ferroviarie entro una distanza non superiore a 300 metri;
 - o) i beni del demanio a qualunque titolo in uso al Ministero della Difesa, al Ministero dell'interno o al Ministero della Giustizia o individuati dall'Agenzia del demanio;
 - p) i beni immobili dei consorzi di bonifica ed irrigazione;
 - q) i beni immobili a servizio delle infrastrutture di gestione e trasporto del servizio idrico integrato, i siti degli impianti di trattamento delle acque reflue;
 - r) le aree dei distributori di carburante e quelle adiacenti entro una distanza non superiore a 100 metri.

2. La Giunta regionale attraverso propria

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

deliberazione approva un elenco delle ulteriori aree definite idonee alla realizzazione di impianti FER, rispetto a quelle già definite dal comma 1 a seguito di:

- a) approvazione di leggi o atti di pianificazione e programmazione regionale;
- b) proposta dei comuni, su delibera di consiglio comunale, per superfici finalizzate al soddisfacimento dei bisogni locali di autoconsumo anche al fine di includerle nel Piano di individuazione delle zone di accelerazione di cui all'articolo 12, comma 5, del d.lgs. 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118);
- c) in caso di scostamento dagli obiettivi di cui alla Tabella A dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 21 giugno 2024, (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili).

3. Prima dell'approvazione della deliberazione di cui al comma 2, la Giunta regionale acquisisce il parere della commissione consiliare competente entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, termine decorso il quale il parere si intende reso favorevolmente.

4. Ai sensi dell'articolo 1 comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 21 giugno 2024, (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili), i termini dei procedimenti autorizzativi per l'installazione di impianti ricadenti all'interno di superfici ed aree idonee sono ridotti di un terzo e l'Autorità competente in materia paesaggistica esprime un parere obbligatorio non vincolante.

5. Restano ferme le procedure amministrative di cui al d.lgs. n. 190/2024 e, ove previste, le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte II del d.lgs.

152/2006.

Art. 4

(Aree non idonee sussistenti nel perimetro o nella relativa fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela)

1. Ai sensi dall'articolo 7, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 21 giugno 2024, (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili) sono considerate non idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, le aree e superfici ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 10 e dell'articolo 136 comma 1 lettere a) e b) del d.lgs. 42/2004.

2. Sono altresì definite non idonee le superfici e le aree:

- a) ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 136 comma 1 lettere c) e d) e dell'articolo 142 del d.lgs. 42/2004;
- b) ricadenti nelle core zone dei siti registrati nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO;
- c) incluse nella Rete Natura 2000, di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- d) ricadenti nelle fasce di pericolosità idraulica A e B del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), ad esclusione degli impianti idroelettrici;
- e) ricadenti nelle fasce di rischio idrogeologico R3 e R4 del PAI;
- f) la "fascia pedemontana olivata Assisi-Spoleto" iscritta nel Registro nazionale dei paesaggi rurali storico con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Prot. n. 6420 del 20 febbraio 2018;
- g) aree ad alta esposizione panoramica

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

individuare dai Piani di Coordinamento Territoriali Provinciali (PTCP) e dal Piano Paesaggistico Regionale (PPR);

- h) aree della viabilità panoramica principale e strade panoramiche individuate dai PTCP e dal PPR per una fascia di 150 metri per lato;
- i) la viabilità storica, le Ville e giardini, le Abbazie e principali siti benedettini, l'architettura religiosa e militare, così come individuate nelle carte n. 23, 24, 28 allegata alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Norme per la pianificazione urbanistica territoriale) e nel Quadro Conoscitivo del preadottato PPR;
- j) le aree ricadenti all'interno di una fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi degli articoli 10 e 136 del d.lgs.42/2004 avente ampiezza pari a:
- i) 500 m per impianti:
 - fotovoltaici o agrivoltaici aventi superficie superiore a 200 metri quadrati e inferiore a 1,5 ettari;
 - eolici di altezza superiore a 4 metri e inferiore o uguale a 20 m;
 - ii) 1.000 metri per impianti:
 - fotovoltaici o agrivoltaici aventi superficie superiore a 1,5 ettari e inferiore o uguale a 5 ettari;
 - di generazione elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas con potenza nominale minore o uguale a 200 kW;
 - di produzione di biometano alimentati da materiali ingresso uguali o inferiori a 20.000 tonnellate annue;
 - iii) 3.000 metri per impianti:
 - fotovoltaici o agrivoltaici di superficie superiore a 5 ettari;
 - eolici di altezza superiore a 20 metri e minore o uguale a 99 metri;
 - iv) 7.000 metri per impianti:
 - eolici di altezza superiore a 99 metri;
 - di generazione elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas con potenza nominale superiore a 200 kW;
 - per la produzione di biometano alimentati da materiali ingresso

superiori a 20.000 tonnellate annue;

3. Le disposizioni di non idoneità del presente articolo sono da intendersi comprensive delle aree sottoposte a tutela indiretta ai sensi dell'articolo 45 del d.lgs. 42/2004.

Art. 5

(Prevalenza del principio di idoneità)

1. Qualora un progetto di impianto ricada su un areale compreso sia nelle aree definite idonee, di cui all'articolo 3, sia nelle aree definite non idonee, di cui all'articolo 4 commi 2 e 3, prevale il criterio di idoneità.

2. Il comma 1 del presente articolo non si applica alle aree di cui alla lettera b) ed f), del comma 2 dell'articolo 4 e agli impianti di generazione elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas con potenza nominale superiore a 200 kW e per la produzione di biometano alimentati da materiali ingresso superiori a 20.000 tonnellate annue.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 4 comma 2 non si applicano agli impianti:

- a) finalizzati all'autoconsumo o al servizio di una comunità energetica;
- b) agli impianti agrivoltaici destinati ad attività agricole e zootecniche:
 - i) per cui sia scientificamente documentata l'invarianza o l'aumento di resa;
 - ii) che contribuiscano alla conservazione della biodiversità, alla conservazione delle razze e varietà autoctone di interesse agrario e alla promozione dell'identità umbra;
 - iii) che rispettino i criteri dell'agricoltura biologica e integrata nonché del benessere animale;
 - iv) integrati nel paesaggio, nelle forme e nelle tecniche d'impianto della tradizione.

4. La Giunta regionale con propria deliberazione approva le linee guida per gli impianti agrivoltaici di cui al comma 3 lettera b).

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

5. Gli impianti agrivoltaici di cui al comma 3 lettera b) devono essere funzionalmente collegati, in costanza di esercizio, ad aziende agricole che abbiano sede operativa nel territorio della Regione Umbria e devono corredare la richiesta di autorizzazione con la presentazione del piano aziendale colturale o zootecnico e di una fideiussione valida, per l'intera durata della stessa, a garanzia dell'eventuale ripristino dello stato dei luoghi al momento della cessazione d'esercizio dell'azienda agricola.

6. Qualora a presentare il progetto sia l'ente esponenziale di dominio collettivo, la comunanza o università agraria, costituita da almeno dieci anni, per i propri bisogni di autoconsumo, sussistente nelle aree gravate da uso civico oggetto dell'intervento non si applicano i divieti di cui all'articolo 4 comma 2.

Art. 6
(Accumulo di energia)

1. La Regione favorisce nell'ambito degli atti di pianificazione energetica regionale l'implementazione di sistemi di accumulo, differenziati per necessità ed efficienza della tipologia di domanda, collegati agli impianti realizzati nelle aree idonee di cui all'articolo 3 nonché quelli delle deroghe previste dall'articolo 5, tra i quali:

- a) batterie di accumulo (BESS);
- b) impianti di produzione di idrogeno verde;
- c) invasi e bacini idrici integrati con centrali idroelettriche da pompaggio.

2. Per gli impianti di cui all'articolo 3 comma 1 lettera e) la percentuale di superficie occupabile è aumentata di un ulteriore 30 per cento in caso di installazione di impianti di accumulo di cui al comma 1 del presente articolo, per una potenza pari almeno al 10 per cento di quella complessiva a valle dell'intervento di modifica dell'impianto FER.

3. Gli invasi, i bacini e le dighe di cui all'articolo 3 sono definiti aree idonee alla realizzazione di impianti idroelettrici da pompaggio, destinati all'accumulo, integrati

all'alimentazione di sistemi idrici per l'uso umano, agricolo o per la ricostituzione dei corpi idrici superficiali o sotterranei in sofferenza.

Art.7

(Minimizzazione degli impatti ed equa ripartizione territoriale)

1. La valutazione degli impatti ambientali di progetti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche non soggetti alle procedure di cui al Titolo III della Parte II del d.lgs. 152/2006, è pre-ordinata alla localizzazione e alla progettazione degli interventi. Al fine di assicurare il coinvolgimento dei cittadini, prima dell'avvio delle procedure abilitative o autorizzative di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 190/2024, il soggetto proponente informa il Comune interessato.

2. Il soggetto proponente è tenuto a dimostrare la minimizzazione degli impatti derivanti dalla realizzazione degli interventi tramite la puntuale analisi degli elementi costitutivi dell'ambiente del patrimonio storico-culturale e del paesaggio tramite la progettazione di adeguati interventi di riduzione e mitigazione degli impatti commisurati alle dimensioni e alle caratteristiche dell'impianto di produzione di energia e delle opere connesse. In caso di impianti FER con potenza installata maggiore a 100 kW è altresì tenuto a dimostrare preliminarmente la fattibilità tecnica della connessione, ricorrendo eventualmente anche all'installazione di sistemi di accumulo dell'energia al fine di mitigare gli impatti sulla rete elettrica.

3. Gli elaborati tecnici descrittivi degli interventi, a firma di tecnici abilitati, devono avere un livello di progettazione esecutiva. In particolare, sulla base di adeguati rilievi e misurazioni sono rappresentati:

- a) lo stato planoaltimetrico dei luoghi originario e modificato dalle opere in progetto;
- b) la distanza dai beni culturali e paesaggistici di cui al d.lgs. 42/2004, dai centri abitati, da strade/percorsi/viabilità,

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- di libero accesso, da proprietà di terzi;
- c) l'intervisibilità dell'impianto in progetto con gli elementi di cui alla lettera precedente e le relative soluzioni progettuali di riduzione e mitigazione dell'impatto visuale, in particolar modo l'effetto cumulo con altri impianti pre-esistenti e verificando da apposito elenco comunale, aggiornato costantemente, l'eventuale presenza di altri in fase di autorizzazione;
 - d) le eventuali interferenze con la rete ecologica regionale e le relative soluzioni di non interruzione della connettività ecologica;
 - e) le pertinenti valutazioni previsionali di emissioni acustiche, elettromagnetiche, atmosferiche ed odorigene, scarichi idrici;
 - f) i criteri e le modalità per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e idrologica;
 - g) le misure di sicurezza previste nella fase di costruzione ed esercizio degli impianti in progetto;
 - h) gli interventi di dismissione e ripristino dello stato dei luoghi, ivi compreso lo smaltimento dei rifiuti e la stima analitica dei costi.

5. La garanzia finanziaria a copertura dei costi per gli interventi di dismissione di cui al comma 4 lettera g), è stipulata per una durata pari all'intero periodo di funzionamento previsto aumentata di un anno e per un importo non inferiore a 100,00 euro per ciascun kW di potenza installata.

6. L'installazione di impianti solari fotovoltaici di grandezza superiore a 1,5 ettari, da collocare a terra in aree classificate agricole, non può essere comunque superiore all'occupazione massima del 3 per cento della superficie agricola di ciascun Comune. L'occupazione è calcolata rispetto alla sommatoria della superficie degli impianti esistenti o autorizzati.

7. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano nel caso di impianti agrivoltaici di cui all'articolo 5 comma 3 lettera b).

8. Il soggetto proponente è tenuto a

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

presentare, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera m), punto 2 e dell'articolo 9, comma 10, lettera d), del d.lgs. 190/2024 il programma di compensazioni ambientali e territoriali. Nel caso di interventi soggetti alla disciplina di cui all'articolo 9 del d.lgs. 190/2024, il valore del programma è non inferiore al 3 per cento dei proventi derivanti dalla vendita dell'energia producibile per l'intero periodo di funzionamento dell'impianto in progetto e, ove previsti, degli incentivi economici.

9. Gli obblighi di cui al comma 8 del presente articolo possono essere assolti anche attraverso la realizzazione di impianti FER, ceduti in proprietà al comune o ai comuni dove sussiste l'impianto, di dimensione non inferiore al 3 per cento della potenza nominale dell'impianto in progetto.

10. La Giunta regionale può adottare atti di indirizzo o criteri generali per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 8
(Oneri istruttori)

1. Gli oneri a carico del soggetto proponente e a favore della Regione, nel caso di impianti di produzione di energia di potenza superiore a 250 kW, per le spese istruttorie relative al procedimento unico di cui all'articolo 9 del d.lgs. 190/2024 e all'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006 sono stabiliti in misura pari allo 0,1 per cento delle spese complessive di investimento.

2. Gli oneri di cui al comma 1 non sono dovuti nel caso di impianti dedicati a Comunità energetiche rinnovabili.

3. Il pagamento degli oneri di cui al comma 1 è interamente versato prima della presentazione dell'istanza di autorizzazione.

4. L'introito derivante dagli oneri istruttori di cui al presente comma è interamente destinato al finanziamento alle attività di pianificazione energetica della Regione Umbria e per il perseguimento delle finalità

della presente legge.

Art. 9 (Monitoraggio)

1. La Giunta regionale provvede al monitoraggio al 31 marzo di ogni anno della potenza di impianti a fonti rinnovabili installata, autorizzata o assentita, ed alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di installazione da fonti rinnovabili e della distribuzione territoriale degli impianti.

2. In caso di scostamenti dagli obiettivi nazionali, la Giunta adotta le adeguate misure correttive.

Art. 10 (Norme transitorie e finali)

1. La presente legge di governo del territorio si applica a tutto il territorio della Regione, ivi comprese le aree e le superfici sulle quali insistono richieste autorizzative di impianti a fonti rinnovabili in corso di valutazione ambientale e autorizzazione, di competenza regionale o statale.

2. La non idoneità si applica anche agli impianti e agli accumuli FER la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, è in corso di espletamento al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Non può essere dato esito favorevole alle istanze di autorizzazione, ivi comprese quelle presentate e avviate prima dell'entrata in vigore della presente legge, che risultino all'interno di aree definite non idonee ai sensi dell'articolo 4.

3. Il regolamento regionale 29 luglio 2011, n. 7 (Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili) è abrogato.

4. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i comuni pubblicano gli elenchi di cui all'articolo 7 comma 3 lettera c).

Art. 11

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Art. 12
(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108, verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 07/05/2025

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL
TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE,
RIQUALIFICAZIONE URBANA,
COORDINAMENTO PNRR
- Gianluca Paggi
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Thomas De Luca ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 07/05/2025

Assessore Thomas De Luca
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
